

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche**

N. 196-24816/2018

Oggetto: Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-sexies del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152.

Installazione: **Allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame - cat. IPPC 6.6 a)**

Sede installazione: San Giorgio Canavese (TO), Strada Ruale s.n.c.

Gestore : **Avicola del Sol s.s. Agricola**

Sede legale: San Giorgio Canavese (TO), Strada Ruale s.n.c.

C.F.: 92519040015

Codice azienda: 015490

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Avicola del Sol s.s. Agricola è titolare dell'AIA D.D. n. 1-146 del 04/01/13, per l'esercizio dell'allevamento di polli da carne, attività rientrante nella categoria di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06:
 - o 6.6 a) - allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame;
- a seguito della pubblicazione delle BAT Conclusions concernenti l'allevamento intensivo di pollame o suini, con nota prot. n. 114225/2017 del 29/09/2017 e successiva modifica con nota prot. 12264 del 29/01/2018, la Città Metropolitana di Torino, in qualità di autorità competente, ha avviato i procedimenti di riesame per le attività di cui al punto 6.6 a) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, stabilendo, ai sensi del c. 5 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06, un calendario per la presentazione della documentazione necessaria allo svolgimento della procedura di riesame;
- sulla base dei termini definiti nel calendario, Avicola del Sol ha inviato in data 27 aprile 2018, con prot. n. 51683, la documentazione per il riesame dell'AIA;

DATO ATTO CHE:

- in data 26 giugno 2018, si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi, convocata con prot. n. 70794 del 11/06/18, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e degli artt. 14 e 14-ter della Legge 241/90; erano presenti, il responsabile del procedimento, il gestore, il servizio Gestione Risorse Idriche della Città Metropolitana, la Regione Piemonte-Struttura temporanea agricoltura della Città Metropolitana di Torino e risultavano assenti il comune di San Giorgio Canavese ed il Dipartimento di Torino dell'ARPA;
- durante la Conferenza di servizi è stato chiesto al gestore di fornire alcune informazioni e chiarimenti: tale richiesta ha sospeso i termini del procedimento;
- in data 4 luglio 2018 con nota prot. 80423 è stato inoltrato agli enti convocati il verbale della conferenza dei servizi;
- in data 30 luglio 2018 con nota prot. n. 90246 ed in data 21 settembre 2018 prot. n. 106848 sono pervenute le integrazioni richieste;

CONSTATATO CHE:

- l'A.I.A. è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione, rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII della parte seconda del D.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del D.lgs. 152/06, l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
- l'art. 29-octies comma 6) del D.Lgs. 152/06, dispone che "entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:
 - a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29 -sexies , commi 3, 4 e 4 -bis ;
 - b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione."
- per la categoria di attività in oggetto è stata emanata la "Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori

tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" in vigore dal 21/02/2017, così come previsto dall'art. 13 della direttiva 2010/75/UE;

- le valutazioni effettuate nello svolgimento dell'istruttoria di riesame, pertanto, sono state eseguite sulla base del documento di cui sopra individuando i principali fattori di pressione ambientale legati all'attività dell'installazione e le BAT applicabili al fine della prevenzione riduzione dell'inquinamento;

ACQUISITI:

- il verbale della riunione della Conferenza di Servizi;
- l'ultima comunicazione relativa alla gestione degli effluenti zootecnici presentata, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Piemonte n. 10/R/2007, dall'azienda Avicola del Sol Società (prot. n. TO00PUA2017/856 del 22/03/18);

RILEVATO CHE:

- l'azienda prosegue l'attività di allevamento in soccida di polli da carne, broilers, con tecnica del tutto-pieno, tutto-vuoto;
- nell'ambito del procedimento di riesame, il gestore ha chiesto un aumento del numero massimo di capi allevabili, mantenendo costante la densità di allevamento, al fine di poter svolgere dei cicli più brevi per la produzione di animali di peso inferiore, così come indicato nel paragrafo 1 dell'allegato al presente atto;
- l'azienda era autorizzata ad allevare broilers in 7 ricoveri: attualmente un capannone è stato destinato ad altri usi, 5 ricoveri di superficie utile totale pari a 5.030 mq sono utilizzati per svolgere l'attività di allevamento ed è in previsione la ristrutturazione del 6° capannone, di superficie pari a 454 mq, per una superficie totale di 5.484 mq; nel paragrafo 1 dell'allegato al presente atto, verrà considerata la possibilità di svolgere l'attività di allevamento considerando sia la situazione attuale, sia quella in progetto;
- durante l'istruttoria sono stati presi in esame gli intendimenti tecnici e gestionali proposti nel corso della validità del titolo autorizzativo per ridurre e prevenire l'inquinamento odorigeno, effettuando, altresì, un confronto degli stessi con le BAT Conclusions;
- il gestore ha comunicato che non è stato effettuato il collegamento alla fognatura pubblica dello scarico dei servizi igienici asserviti all'installazione per impedimenti tecnici, tra i quali la distanza dalla fognatura che risulta essere maggiore di 100 m; è stato, pertanto proposto di realizzare un impianto di depurazione con dispersione negli strati superficiali del terreno;
- La lettiera esausta, prodotta in azienda, viene totalmente ceduta a terzi e, pertanto la fase di stoccaggio e la fase di spandimento dell'effluente zootecnico non verranno autorizzati nell'AIA; a tal proposito il gestore ha informato che non ha intenzione di utilizzare la platea presente nell'installazione, per lo stoccaggio della pollina, che viene subito caricata a fine

ciclo per essere ceduta; nel caso di emergenza sanitaria la pollina stessa rimane stoccata all'interno del ricovero senza nessuna rimozione, sino all'eventuale sblocco dell'ASL.

DATO ATTO CHE:

- durante l'istruttoria è stato effettuato il confronto puntuale tra le tecniche adottate dall'azienda per l'allevamento di broilers e le BAT Conclusions, da cui si evidenzia che risultano essere applicate le BAT, come indicato nel paragrafo 2 dell'allegato al presente atto, ad eccezione delle tecniche per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera e dei livelli di azoto e fosforo escreto;
- risulta, pertanto, necessario l'adeguamento alle BAT Conclusions in relazione al monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo; si ritiene di stabilire come termine massimo per l'adeguamento il 1 gennaio 2021, al fine di consentire il monitoraggio dall'inizio di tale anno, come indicato nel paragrafo 6 dell'allegato al presente atto;
- le BAT Conclusions fissano per la categoria polli da carne:
 1. i livelli di emissione attesi per l'ammoniaca dalla fase di stabulazione degli animali (BAT Ael), che deve essere compreso tra da 0.01 e 0.08 kg/NH₃/posto animale/anno; la verifica del rispetto di tale valore deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 25 ;
 2. i livelli di azoto totale escreto associati alla BAT, che deve essere compreso tra 0.2 e 0.6 kg N escreto/posto animale/anno; la verifica del rispetto di tale valore deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 24;
 3. i livelli di fosforo totale escreto associati alla BAT, che deve essere compreso tra 0.05 e 0.25 kg di P₂O escreto/posto animale/anno, la verifica del rispetto di tale valore deve essere effettuato il monitoraggio di cui alla BAT 24;

VALUTATO CHE:

- la gestione dell'installazione descritta nella documentazione presentata rispetta la vigente normativa ambientale;
- l'installazione adotta le migliori tecniche disponibili e risulta adeguata a quanto indicato nelle BAT Conclusions;
- con riferimento alla possibilità di contaminazione al suolo e alle acque sotterranee, si può prendere atto degli esiti della verifica preliminare secondo le modalità definite dalle Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali svolta dal gestore da cui risulta non sussistere tale possibilità;
- con riferimento alla gestione degli effluenti zootecnici di allevamento, si debba fare riferimento alle modalità previste dal Regolamento della Regione Piemonte del 29/10/2007 n. 10/R e il Gestore deve presentare annualmente l'apposita Comunicazione ai sensi

dell'art. 3 dello stesso Regolamento con le tempistiche e le modalità previste da tale regolamento avvalendosi, a tale fine, delle procedure informatiche collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte;

- la gestione dei rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, c. 1, lett. bb) del D.lgs. 152/06;
- il piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R è stato approvato al momento del rilascio dell'AIA;

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra esposto, le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale dell'installazione ubicata nel Comune di San Giorgio Canavese in strada Ruale snc gestita dall'Avicola del Sol s.s. Agricola per l'esercizio dell'attività 6.6 a) - Allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame, possano essere riesaminate;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014, dal 1 gennaio 2015 la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- il gestore dell'allevamento deve versare l'importo definito dalla D.G.R. n 85-10404 del 22/12/2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte II, Titolo III-bis: "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01 "Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali";
- il Regolamento del Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/CE "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";
- il D.lgs. 27 settembre 2011, n. 181: "Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce

- norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne.”;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 - la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 - la D.G.P. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
 - la D.G.R. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione;
 - la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni” così come modificata dalla legge 11 agosto 2014 n. 144 di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
 - l'art. 1 c. 50 della legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003 n.131;
 - il Decreto Interministeriale 24/04/2008: “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
 - la D.G.R. n 85-10404 del 22/12/2008: “Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. 59/2005”;

ATTESO

che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA:

1. di riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, aggiornandone le condizioni ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06, di cui è titolare Avicola del Sol s.s. Agricola per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di San Giorgio Canavese in Strada Ruale snc, in cui è svolta l'attività di allevamento di polli da carne rientrante nella categoria 6.6 a) - Allevamento intensivo di più di 40.000 posti pollame dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto;
2. che ai sensi dell'art. 29-quarter, commi 11 e 12 del D.lgs. 152/06, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce la seguente autorizzazioni ed i provvedimenti di competenza:
 - o autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'allevamento ai sensi del titolo I, parte V del D.lgs. 152/06;
3. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, che sostituisce integralmente le condizioni contenute nella precedente D.D. n. 1-146 del 04/01/13;
4. di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies c. 3 d.lgs. 152/06 sono programmati da ARPA Piemonte con la modalità e la frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del Gestore;
5. che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06 il Gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, o dall'ultimo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato.

EVIDENZIA:

- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del D.lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

INFORMA

che copia del presente provvedimento è trasmesso al Comune di San Giorgio Canavese, all'A.R.P.A. Piemonte ed all'ASL TO4.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 2 ottobre 2018

Il Dirigente del Servizio
Qualità dell'aria e risorse energetiche
Dott. Guglielmo Filippini

NL

Autorizzazione Integrata Ambientale
Installazione della Avicola del Sol s.s. Agricola sita in Comune di San Giorgio Canavese
ALLEGATO A

1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA	10
2. APPLICAZIONE BAT	13
3. CONDIZIONI GENERALI	17
4. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE	18
5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO	19
6. MONITORAGGIO DI CUI ALLE BAT CONCLUSIONS DA 24 A 29	19
7. GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI	21
8. EMISSIONI IN ATMOSFERA	22
9. EMISSIONI NELLE ACQUE	24
10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI	25
11. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE	25
12. EMISSIONI SONORE	26
13. REPORT AMBIENTALE	26
14. COMUNICAZIONI AGLI ENTI	27

1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

Tabella 1.1 – Attività IPPC e capacità dell'installazione

ATTIVITA' IPPC	CAPACITA' <u>MASSIMA</u> DELL'INSTALLAZIONE
Categoria 6.6 a) – <i>Installazione per l'allevamento intensivo di broiler con più di 40.000 posti pollame sito in Strada Ruale-San Giorgio Canavese</i>	139.019 posti pollame

Presso l'installazione è svolto l'allevamento in soccida di broiler. Gli animali sono allevati a terra su lettiera con tecnica del tutto pieno-tutto vuoto.

La durata di ogni ciclo di allevamento (dall'accasamento degli animali allo svuotamento dei capannoni) varia normalmente tra i 30 e i 60 giorni, in funzione del peso finale prefissato che deve essere raggiunto dagli animali.

La consistenza massima è relativa al numero massimo di animali accasati, al fine di compensare la mortalità fisiologica. Per ciascun ciclo la consistenza finale è calcolata sulla base della superficie utile di allevamento e della densità massima permessa dalle norme sulla protezione animale, pertanto, il numero di animali accasati è autorizzato sino al raggiungimento dei 39 kg/mq (deroga concessa ex art. 3 commi 3 e 4 del D.lgs 181/10).

E' stata autorizzata la capacità massima dell'installazione considerando l'utilizzo sia dei 5 ricoveri, per una superficie pari a 5.030 mq (tabella 1.2), sia dell'aggiunta del capannone denominato "n. 5", di superficie pari a 454 mq, per un totale di 5.454 mq (tabella 1.3).

Ordinariamente possono essere svolti sia cicli di allevamento con sfoltimenti intermedi, per la produzione di polli leggeri, polli medi e polli pesanti, sia cicli senza sfoltimento.

Nel caso del ciclo con sfoltimento intermedio, è accettabile, per esigenze di mercato, che vengano accasati un numero di posti di polli leggeri, polli medi e polli pesanti, diverso da quello sopraindicato, purché sia rispettato il numero massimo di capi totale, pari a 139.019 capi per la SUA pari a 5.030 mq e pari a 127.510 capi per la SUA pari a 5.454 mq, e garantito il rispetto della normativa sul benessere animale.

Tabella 1.2- Numero massimo di animali accasati in funzione del peso finale raggiunto per la SUA pari a 5030 mq

Tipo di ciclo	N. animali a fine ciclo	N. animali accasati

Tipo di ciclo	N. animali a fine ciclo	N. animali accasati
Con sfoltimento intermedio	122.606 di cui: 59.325 per pollo leggero (peso finale 1,6 kg in 35 giorni) 63.280 per pollo medio (peso finale 3.1 kg in 50 giorni)	127.510
	122.606 di cui: 64.909 per pollo leggero (peso finale 1,6 kg in 35 giorni) 57.697 per pollo pesante (peso finale 3.5 kg in 56 giorni)	
Senza sfoltimento intermedio	122.606 per pollo leggero (peso finale 1,6 kg in 35 giorni)	127.510
	57.697 per pollo pesante (peso finale 3.5 kg in 56 giorni)	60.004

Tabella 1.3- Numero massimo di animali accasati in funzione del peso finale raggiunto per la SUA pari a 5.484 mq

Tipo di ciclo	N. animali a fine ciclo	N. animali accasati
Con sfoltimento intermedio	133.672 di cui: 64.680 per pollo leggero (peso finale 1,6 kg in 35 giorni) 68.992 per pollo medio (peso finale 3.1 kg in 50 giorni)	139.019
	133.672 di cui: 70.767 per pollo leggero (peso finale 1,6 kg in 35 giorni) 62.904 per pollo pesante (peso finale 3.5 kg in 56 giorni)	
Senza sfoltimento intermedio	133.672 per pollo leggero (peso finale 1,6 kg in 35 giorni)	139.019
	62.904 per pollo pesante (peso finale 3.5 kg in 56 giorni)	65.420

Per tutte le tipologie di ciclo autorizzate:

- è utilizzata la lolla di riso per la preparazione della lettiera;
- la lettiera è rimossa a ogni fine ciclo e durante il vuoto sanitario, la cui durata varia normalmente dai 7 ai 15 giorni, è svolta la pulizia e la disinfezione dei locali (con acqua in pressione e disinfettante).

Il gestore conferisce la lettiera esausta a terzi e, pertanto, non gestisce le fasi di stoccaggio e spandimento dell'effluente zootecnico.

Nella tabella 1.4 seguente vengono forniti i dati tecnici relativi all'installazione.

Tabella 1.4 - dati tecnici dell'installazione

Strutture d'allevamento	6 ricoveri di differenti dimensioni con SUA pari a
-------------------------	--

	5.484 mq totali 5 già in uso di SUA pari a 5.030 mq e 1 oggetto di possibile ristrutturazione, pari a 454 mq
Sistemi di stabulazione	Su lettiera con abbeveratoi antispreco e ventilazione forzata
Strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili	Presente, ma non utilizzata
Approvvigionamento idrico	Acquedotto
Sistema di climatizzazione	La ventilazione è forzata ed automatizzata mediante centralina elettronica; E' presente un sistema di raffrescamento a cooling Il riscaldamento avviene con cappe modulari alimentate a GPL

2.APLICAZIONE BAT

In questo paragrafo viene effettuato il confronto fra le tecniche adottate in azienda e le Bat indicate dalla Decisione di esecuzione 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE BAT 1		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
1	Sistema di gestione ambientale	Redatto specifico documento in cui sono illustrate le modalità di attuazione e rispetto del sistema di gestione ambientale adottato dall'azienda

BUONA GESTIONE BAT 2		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
2a	Ubicare correttamente l'azienda agricola	Applicabilità limitata in quanto l'azienda è esistente L'azienda adotta tutti accorgimenti ridurre l'inquinamento dell'acqua e dell'aria pianificando l'ottima gestione aziendale, la rimozione e lo spandimento della pollina. Gli spostamenti degli animali avvengono solamente al momento dell'arrivo e dello svuotamento dei ricoveri. Mediamente sopraggiungono in aziende 2-3 mezzi alla settimana per il trasporto delle materie prime.
2b	Istruire e formare il personale	Sono attuate tutte le procedure e formazione per la gestione allevamento, emergenze, aspetti ambientali, benessere degli animali, manutenzione ordinaria e straordinaria (anche con le ditte che hanno in carico la manutenzione delle attrezzature e strutture) tra l'azienda, il soccidante
2c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti	In azienda è previsto un piano per le emergenze come indicato in dettaglio nel SGA
2d	Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature	Le attrezzature sono giornalmente monitorate così come previsto dal piano di manutenzione aziendale, in particolare per quanto riguarda sistema di ventilazione, riscaldamento, alimentazione, come indicato in dettaglio nel SGA
2e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni	Gli animali morti sono stoccati in una cella frigo e smaltiti da ditta autorizzata

GESTIONE ALIMENTARE BAT 3 E 4		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>

GESTIONE ALIMENTARE BAT 3 E 4		
3a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili	Adottata
3b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Adottata
3c	Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza	Adottata
4a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Adottata
4b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto	Adottata
4c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi	Adottata

USO EFFICIENTE DELL'ACQUA BAT 5		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
5a	Registrazione del consumo idrico	Registrazione consumo idrico tramite le letture del contatore
5b	Individuazione e riparazione delle perdite	L'impianto di abbeveraggio è controllato per evitare perdite, soprattutto all'interno dei ricoveri.
5c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione	Pulitori ad alta pressione utilizzati a fine ciclo
5d	Scegliere ed usare attrezzature adeguate per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità d'acqua	Abbeveratoi antispreco, con tubazioni a tenuta e garanzia distribuzione dell'acqua <i>ad libitum</i>
5e	Verificare, se del caso adeguare con cadenza periodica, la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile	L'impianto è controllato quotidianamente, secondo il programma di manutenzione, come indicato in dettaglio nel SGA.

EMISSIONE DALLE ACQUE REFLUE BAT 6 E 7 cfr CAPITOLO 9
--

EMISSIONE DALLE ACQUE REFLUE BAT 6 E 7 cfr CAPITOLO 9		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
6 a, b, c	Ridurre la produzione acque reflue	Non sono presenti aree potenzialmente inquinate in quanto i ricoveri sono chiusi, ed i serbatoi di gas e gasolio sono a norma di legge senza possibilità di fuoriuscite accidentali.
7 a, b c	Ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue	Il consumo dell'acqua è ridotto al minimo nelle fase di lavaggio, con utilizzo di acqua in pressione. Inoltre vi è continua verifica di eventuali perdite dall'impianto di abbeveraggio.

USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA BAT8		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
8a	Sistemi i riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza	Adottato. In particolare il sistema di raffrescamento è rappresentato da un sistema a cooling
8b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria	Adottato mediante centralina.
8c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico	Isolamento unicamente del soffitto
8d	Impiego illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	L'illuminazione è naturale tramite delle finestre posizionate lungo il lato lungo, mentre di notte, in caso di necessità, i ricoveri sono dotati di luci LED.

EMISSIONI SONORE BAT 9 E 10_cfr CAPITOLO 12		
N	BAT	Modalità di applicazione aziendale
9	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione del rumore per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni sonore da un'azienda agricola	Non adottata in quanto non è comprovato un inquinamento acustico
10a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	L'azienda è distante dal centro residenziale
10b	Ubicazione attrezzature	Lo stoccaggio dei mangimi avviene in silos adiacenti al ricovero ed il mangime è distribuito all'interno del ricovero, contenendo le emissioni verso l'esterno; non vi sono in azienda altre attrezzature rumorose (mulini, miscelatori).

10c	Misure operative	L'ambiente d'allevamento è confinato; la distribuzione del mangime è diurna, ma scarsamente rilevante dal punto di vista delle emissioni di rumore; nottetempo non viene effettuata nessuna operazione di allevamento; la rimozione della pollina avviene 4/5 volte l'anno, senza problemi di emissioni sonore per la notevole distanza dal centro abitato.
10 d	Apparecchiature a bassa rumorosità	Le attrezzature per l'allevamento, come ventole e l'impianto di distribuzione del mangime, sono a basso impatto sonoro.

EMISSIONI DI POLVERI BAT11 cfr. CAPITOLO 8.2

<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
11a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione	La lettiera utilizzata è lolla depolverata, quando possibile. La lettiera fresca è rimescolata periodicamente ed aggiunta sia meccanicamente sia manualmente durante il ciclo e nel periodo invernale. L'alimentazione è ad libitum. Il mangime è umido per la presenza di materie prime oleose (soia in particolare).

EMISSIONI DI ODORI BAT12 E BAT13

<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
12	Predisporre, attuare, e riesaminare un piano di gestione degli odori per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola	Non adottata in quanto attualmente non vi è comprovato inquinamento odorigeno
13 a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola ed i recettori sensibili	Trattandosi di azienda esistente, non è possibile garantire le distanze adeguate con i recettori sensibili
13b	Usare sistema di stabulazione che mantiene la lettiera asciutta ed in condizioni aerobiche e che diminuisce il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento	La lettiera è sempre asciutta ed in condizioni aerobiche

13c	Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ è presente una barriera esterna formata da un telone verde che crea turbolenza al flusso d'aria in uscita; ▪ l'aria estratta in uscita dai ricoveri viene convogliata in esterno attraverso una copertura di deflessione con sistema di water trap, realizzato con vasca d'acqua con letto di legna galleggiante su acqua. Questo riduce sia l'emissione di polveri in ambiente, sia le emissioni di odori in quanto legati al materiale solido trasportato nell'aria. Le cuffie sono installate sui ventilatori di estrazione che hanno il maggiore periodo di attivazione e funzionamento (indicativamente 80%), mentre i ventilatori di emergenza sono a bocca libera; ▪ vengono attivati prima gli estrattori laterali e solo in caso di necessità i ventilatori in testata che direzionano verso il centro abitato
-----	--	---

EMISSIONI PROVENIENTI DALL'INTERO PROCESSO BAT23		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
23	Stima o calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca	<p>Sono state ricalcolate le emissioni mediante il software Net IPPC a fronte dell'aumento del numero di animali rispetto all'AIA da riesaminare.</p> <p>Ammoniaca: per ciclo 136.346 polli da carne pari a 11,2 t/a (per SUA pari a 5.484 mq)</p> <p>Ammoniaca: per ciclo 125.058 polli da carne pari a 10,3 t/a (per SUA pari a 5.030 mq)</p>

EMISSIONI DI AMMONIACA PROVENIENTI DAI RICOVERI ZOOTECCNICI PER POLLAME BAT32		
<i>N</i>	<i>BAT</i>	<i>Modalità di applicazione aziendale</i>
32 a	Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco	Adottata

Per le BAT dalla 24 alla 29 si rimanda al paragrafo 6, relativo al Monitoraggio ambientale.

3.CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro progettuale precedentemente descritto ed agli intendimenti tecnici dichiarati dal Gestore nella documentazione agli atti.
3. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a) deve essere permesso l'accesso all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare

- tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
- b) deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c) non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale);
 - d) gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - e) i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto.
4. Tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo riesame della stessa.
 5. Il Gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
 6. Copia della documentazione presentata dal Gestore alla quale fa riferimento la presente autorizzazione deve essere conservata presso l'installazione.
 7. Il Gestore è tenuto a verificare periodicamente l'integrità delle strutture e degli impianti e a ripristinare immediatamente eventuali danneggiamenti o rotture.
 8. Ai sensi dell'art. 29-decies co. 1 del D.lgs 152/06, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti nel presente provvedimento secondo le scadenze riportate, il Gestore deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino.
 9. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, al Comune della sede operativa e all'ARPA Piemonte la cessazione definitiva delle attività. Il Gestore, entro 60 giorni dalla cessazione definitiva dell'attività, deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito.
- Il Gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali.

4.MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006, il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.lgs.152/2006. Altrimenti,

decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.

2. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, il Gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di *prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti*, ai sensi della normativa in materia di *valutazione di impatto ambientale* ed ai sensi della normativa in materia *urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale .
3. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.lgs. 152/06, il Gestore è tenuto a comunicare alla Città Metropolitana di Torino, entro 30 giorni, le variazioni nella titolarità dell'installazione, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA.

5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

- 1 Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D.lgs. 152/06, il Gestore deve informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
- 2 Ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
- 3 Le eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a) individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b) registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c) nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

6.MONITORAGGIO DI CUI ALLE BAT CONCLUSIONS DA 24 A 29

1. Il gestore deve monitorare la corretta gestione dell'allevamento, adottando le BAT 24, 25, 27, 29 e verificando il rispetto dei valori associati alle BAT 3 e 4 e dei BAT Aels di cui alla BAT 32°,

per l'allevamento dei polli da carne, come riportato rispettivamente nelle tabelle 6.1 e 6.2.

2. Per il monitoraggio dell'azoto e fosforo escreti e per le emissioni di ammoniaca e polveri il gestore deve attenersi alle modalità descritte al paragrafo punto 4.9-Tecniche di monitoraggio-delle BAT Conclusions.
3. Per le BAT 24, 25, 27, l'adeguamento al presente piano di monitoraggio ambientale dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2021, per la BAT 29 l'adeguamento è previsto dal 1 gennaio 2019. Per l'anno in corso il gestore è tenuto a proseguire il monitoraggio secondo modalità già stabilite dal precedente provvedimento di AIA.

Tabella n. 6.1: Contenuti Monitoraggio ambientale

	<u>MONITORAGGIO DELL'AZOTO E FOSFORO TOTALI ECRETI NEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO BAT24</u>	TERMINI PER ADEGUAMENTO
<i>N</i>	<i>BAT</i>	
24a	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali	1 gennaio 2021
24 b	Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo	
	<u>MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI NELL'ARIA DI AMMONIACA BAT25</u>	
25a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base delle escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento	1 gennaio 2021
25b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente .	
25c	Stima mediante fattori di emissione	
	<u>MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI POLVERI PROVENIENTI DA CIASCUN RICOVERO ZOOTECNICO BAT27</u>	
27a	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente	1 gennaio 2021
27b	Stima mediante fattori di emissione	
	<u>MONITORAGGIO DEI PARAMETRI DI PROCESSO BAT29</u>	
29a	Consumo idrico	1 gennaio 2019
29b	Consumo di energia elettrica	
29c	Numero di carburante	
29d	Numero di capi in entrata e in uscita nascite e morti comprese	
29e	Consumo di mangime	

29f	Generazione di effluenti di allevamento	
-----	---	--

Tabella n. 6.2:BAT Aels e valori associati alle BAT per i polli da carne.

BAT	EMISSIONI	BAT Aels e VALORI ASSOCIATI ALLE BAT
3	Azoto escreto	0.2 e 0.6 kg N escreto/posto animale/anno
4	Fosforo escreto	0.05–025 kg di P ₂ O escreto/posto animale/anno
32 a	Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici dei polli da carne	0.01 e 0.08 kg di NH ₃ /posto animale/anno

Per quanto inerente:

- la BAT 29, i dati di consumo devono essere trasmessi nel report ambientale, insieme a eventuali osservazioni e segnalazioni di anomalie o criticità verificatesi durante l'anno. Per i consumi misurati con contatori totalizzatori (contatori dell'acqua e dell'energia), deve essere registrato il valore della lettura totalizzata dal contatore. In caso di sostituzione del contatore, deve essere annotato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.
- La BAT 29d, in particolare, è necessario fornire il numero di capi in entrata e in uscita, morti comprese, per ogni singolo ciclo, con indicazione della durata ed eventuali sfoltimenti effettuati come indicato nella tabella 6.3

Tabella n. 6.3:BAT 29 d

Ciclo (data inizio/fine)	Capi accasati	Capi uscita I sfoltimento	Peso finale I sfoltimento	Capi uscita II sfoltimento	Peso finale II sfoltimento	Capi in uscita a fine ciclo	Peso capi fine ciclo	Capi morti
		<i>Se effettuato</i>		<i>Se effettuato</i>				

7.GESTIONE DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

La gestione degli effluenti zootecnici, al fine dell'utilizzo agronomico, è disciplinata dal Regolamento Regionale 10/R del 2007.

Sono regolamentati da tale normativa:

- gli obblighi di comunicazione e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;

- i criteri generali per l'utilizzazione agronomica;
- i divieti di utilizzazione;
- le operazioni di trattamento consentite;
- lo stoccaggio;
- le tecniche di distribuzione in campo consentite;
- le dosi di applicazione in campo.

7.1 Registro delle cessioni/acquisizioni degli effluenti zootecnici

Qualora l'azienda dovesse cedere o acquisire effluenti zootecnici da soggetti terzi, deve effettuare la registrazione delle informazioni con le modalità riportate nel successivo schema esemplificativo.

Schema per la compilazione del registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici

Intestazione					
AZIENDA: SEDE OPERATIVA:					
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/ acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del soggetto che cede o acquisisce l'effluente zootecnico
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA, Estremi della comunicazione ex art. 3 Reg. 10/R/2007	Privato: Nominativo e Codice Fiscale	

Il registro deve essere tenuto presso le sedi operative delle Aziende, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.

8. EMISSIONI IN ATMOSFERA

8.1 Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della della BAT 32a-Emissioni provenienti dai ricoveri zootecnici per pollame (cfr paragrafo 2).

Il calcolo delle emissioni di ammoniaca è stato fatto con il software NetIPPC realizzato dal Centro Ricerche e Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia. Tale strumento quantifica le emissioni diffuse provenienti dall'allevamento sulla base dei fattori di emissioni associati alle tecniche di

stabulazione, di stoccaggio e di spandimento e non prende in esame altri fattori che possono influire sulle emissioni in funzione delle BAT applicate in azienda.

E' stata calcolata l'emissione di ammoniaca per il ciclo di broilers (tabella 8.1) con la capacità massima, per le faraone (tabella 8.2), per le pollastre (tabella 8.3)

Tabella 8.1: Quadro di riferimento per il calcolo delle emissioni diffuse per i broilers per SUA pari a 5.030

	<i>mq</i>
Altitudine dell'impianto (mt s.l.m.)	300
Terreni in ZVN (%)	0
Tipo di allevamento	Polli da carne
Tecnica di stabulazione	uso di lettiera ed abbeveratoi antispreco
Trattamenti degli effluenti	nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	Nessuno
Pollo da carne a terra-4,5 cicli anno-(n. capi)	125.058 capi
Emissioni ammoniaca (t/a)	10,3 t/a
Emissioni di ammoniaca fase di stabulazione	8.815 kg/anno 0,07 kg/posto animale/anno
Note	/

* dato medio tra capi accasati e capi a fine ciclo

Tabella 8.2: Quadro di riferimento per il calcolo delle emissioni diffuse per i broilers per SUA pari a 5.484

	<i>mq</i>
Altitudine dell'impianto (mt s.l.m.)	300
Terreni in ZVN (%)	0
Tipo di allevamento	Polli da carne
Tecnica di stabulazione	uso di lettiera ed abbeveratoi antispreco
Trattamenti degli effluenti	nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	Nessuno
Faraone da carne a terra-3,5 cicli anno-(n. capi)	136.346 *capi
Emissioni ammoniaca (t/a)	11,2 t/a
Emissioni di ammoniaca fase di stabulazione	9.611 kg/anno 0.07 kg/posto animale/anno
Note	/

* dato medio tra capi accasati e capi a fine ciclo

8.2 Emissioni diffuse dall'attività di stoccaggio dei mangimi

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 11-*Emissioni di polveri* (cfr paragrafo 2).

1. Nella fase di preparazione dei mangimi (movimentazione e stoccaggio) devono essere adottati tutti gli accorgimenti volti a ridurre al minimo le emissioni diffuse dall'impianto.
2. I depositi dei materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, in appositi silos o adottando appropriate coperture.

9.EMISSIONI NELLE ACQUE

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta, se applicabile, l'adozione della BAT 6, della BAT7 -*Emissioni nelle acque-*, della Bat 15 -*Emissioni dallo stoccaggio di effluente solido* (cfr paragrafo 2).

9.1 Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

L'azienda non individua superfici scolanti (ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 1/R/2006) e pertanto non prevede un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia. A tale proposito si precisa che tali immissioni di acque meteoriche dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 3 del citato regolamento Regionale 1/R/2006 e dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che si peggiori lo stato qualitativo dei corpi idrici in cui sono immesse tali acque.

Al fine di garantire che non vi sia il rischio di contaminazione delle acque meteoriche, le aree scoperte interessate dall'attività produttiva devono essere mantenute pulite. La pulizia di tali aree deve essere svolta senza uso di acque di lavaggio.

1. La movimentazione degli animali deve avvenire senza causare lo sporco dei piazzali, adottando le soluzioni descritte allo scopo dall'azienda.
2. Le operazioni di caricamento dei mezzi per la distribuzione della lettiera esausta in campo, devono essere svolte sui piazzali pavimentati in grado di permetterne la pulizia.
3. Non devono essere stoccati allo scoperto materie prime e rifiuti che possano contaminare le acque meteoriche.

E' fatto assoluto divieto di scaricare o immettere direttamente le acque meteoriche raccolte nell'insediamento nelle acque sotterranee.

9.2 Scarico delle acque domestiche.

Si riportano nel seguito i dati identificativi dello scarico delle acque domestiche proveniente dai servizi igienici presenti all'interno dell'impianto.

Codice scarico:	TO092290
Tipo di scarico:	Refluo domestico
Provenienza scarico	Servizi igienici interni all'installazione
Recettore	Pozzo assorbente per scarico negli strati superficiali del sottosuolo

In applicazione della normativa di settore in materia di risorse idriche, si prescrive:

1. il rispetto degli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati nell'ambito dell'istruttoria
2. il divieto di diluizione dello scarico finale con acque prelevate allo scopo;
3. di eseguire idonea e periodica manutenzione al sistema di depurazione utilizzato, al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo;
4. di garantire l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agevole l'accesso al punto assunto per i campionamenti;
5. di realizzare il sistema di trattamento a una distanza minima di 10 m da manufatti o condotte idropotabili, nonché di rispettare tutte le altre prescrizioni contenute nel D.M. 4 febbraio 1977;
6. di effettuare con cadenza almeno annuale manutenzione ordinaria della trincea disperdente, controllando che non vi sia accumulo di sedimenti o fanghiglia, od intasamento del pietrisco e del terreno circostante e che non si verificano impantanamenti dell'area circostante; occorre inoltre controllare nel tempo il livello della falda;

10. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del D.Lgs. 152/2006. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Le materie prime e i rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
3. Deve essere apposta una cartellonistica per contrassegnare le aree deputate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti.

11. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Il gestore ha effettuato la valutazione preliminare del rischio di contaminazione seguendo la procedura per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della *Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee* secondo le modalità

definite dalle Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. Dagli esiti della suddetta procedura non si ravvisa la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, in quanto sono adottate adeguate misure di gestione di tali sostanze, in particolare in relazione alle modalità di movimentazione e stoccaggio.

1. Il gestore non è tenuto a svolgere specifici controlli per le acque sotterranee e per il suolo, così come previsto al comma 6-bis art. 29-sexies del D.lgs 152/06; è obbligo, garantire, in ogni momento, l'integrità delle strutture e la corretta gestione delle sostanze usate prodotte e o rilasciate dall'installazione, al fine di escludere possibili contaminazioni delle suddette matrici ambientali.
2. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, oltre agli adempimenti previsti al punto 3.9, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del D.lgs. 152/06, il Gestore deve eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

12. EMISSIONI SONORE

In riferimento al presente paragrafo, è richiesta l'adozione della BAT 10 –*Emissioni sonore* (cfr paragrafo 2).

Il Comune di San Giorgio Canavese ha approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n. 12 del 24.03.2005 (BUR n. 19 del 12/05/2005) I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

Il Gestore deve rispettare i limiti stabiliti dal Piano per la propria classe di appartenenza.

13. REPORT AMBIENTALE

1. Il report ambientale contiene le informazioni ambientali raccolte dai monitoraggi prescritti nell'allegato del paragrafo 6 del presente provvedimento.
2. Il report deve essere trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, al Comune della sede operativa.
3. Il Report Ambientale dovrà essere corredato da un documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-

PRTR per l'anno di riferimento. Tali informazioni dovranno essere fornite anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione. Inoltre, nel caso in cui il gestore risulti soggetto all'obbligo di presentare la dichiarazione, nel documento suddetto dovranno essere esplicitati i computi svolti per ricavare i risultati inseriti nella dichiarazione.

4. Una copia del report deve essere conservata presso l'azienda fino al riesame della presente autorizzazione.

14.COMUNICAZIONI AGLI ENTI

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi ed i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 14.1, 14.2 e 14.3.

Tabella 14.1 – Comunicazioni periodiche annuali agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Ristrutturazione capannone n. 6	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune sede operativa	Almeno 60 giorni prima dell'accasamento degli animali.

Tabella 14.1 – Comunicazioni periodiche annuali agli enti

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune sede operativa	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	ISPRA	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet www.eprtr.it

Tabella 14.2– Altre comunicazioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
--------	-------------------------------------	------

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica	- Città metropolitana di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito	- Città metropolitana di Torino	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Immediatamente
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Comunicazione preventiva
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto	Città metropolitana di Torino	Entro 30 giorni
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06	Modalità specificate nella modulistica predisposta	10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione